

Professionisti

L'IMPATTO DELLA LEGGE SULLA CONCORRENZA

Allargare lo studio: dagli avvocati alle farmacie spinta alle unioni

Oggi solo il 18% lavora in associazione Ciascuna categoria avrà le sue regole

Francesca Barbieri
Bianca Lucia Mazzei
Valentina Melis
Valeria Uva

Coinvolgono oltre mezzo milione di professionisti le nuove regole sulle aggregazioni previste dalla legge sulla concorrenza appena approvata dal Parlamento: architetti, ingegneri, avvocati, veterinari, farmacisti e odontoiatri sono chiamati a misurarsi con una serie di disposizioni che puntano a favorire le unioni, dopo l'introduzione delle società tra professionisti, nel 2011, su iniziativa del governo Monti.

Oggi in Italia, la stragrande maggioranza dei professionisti operano in maniera individuale: solo il 17,7% lavorano infatti in associazione con altri (fonte Censis-Adepp). Una dimensione "singola" che si ripercuote sulla capacità di andare oltre il mercato locale.

Le norme con le quali la legge sulla concorrenza punta a stimolare la nascita di società, anche di capitali (al debutto per avvocati e farmacisti), hanno però suscitato un intenso dibattito che - oltre ad aver accompagnato il lungo iter parlamentare del provvedimento - continua a essere acceso fuori e dentro le singole professioni. Anche perché la regolamentazione cambia da una categoria all'altra.

Avvocati

La nuova legge sulla concorrenza prevede che la professione forense possa essere esercitata anche attraverso società di capitale, cui possono partecipare (fino a un terzo) soci non professionisti, in linea con quanto accade per le Stp.

È stato poi abrogato il divieto per gli avvocati di partecipare a più associazioni, previsto dalla riforma forense (legge 247/2012). Attualmente sono circa 10 mila le associazioni cui partecipano almeno un avvocato e circa 30 mila i professionisti coinvolti (in media tre per associazione) su un totale di quasi 227 mila iscritti all'Ordine. «L'eliminazione del divieto di partecipazione a più associazioni favorisce il conflitto di interessi», dice Andrea Mascherini, presidente del Cnf - mentre l'ingresso di meri finanziatori che, con il 30%, possono controllare le società è un regalo a banche e assicurazioni, che pregiudica l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato.

Non siamo contrari alle società di capitali - conclude - ma sarebbe stato necessario aprirle solo a soci professionisti».

Farmacisti

Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie, una possibilità riservata finora solo ai farmacisti iscritti all'Albo. A differenza di quanto stabilito per le società degli avvocati, non c'è alcun limite alle quote che il socio di capitale può detenere: benché il direttore debba comunque essere un farmacista, il controllo della società potrà essere esercitato da una qualunque società o persona fisica non farmacista.

«Consideriamo questa disposizione un vulnus all'indipendenza professionale del farmacista», commenta il presidente di Federfarma Marco Cossolo. «Inoltre - aggiunge - le società di capitali potrebbero esternalizzare una serie

563 mila

I professionisti coinvolti
Legali, ingegneri, architetti, notai, farmacisti, dentisti e veterinari

di attività, dalla gestione al back office, e fare economie di scala che comporteranno un indubbio vantaggio competitivo rispetto alle altre farmacie. Dovremo fare rete per far fronte a queste novità».

Un altro punto della riforma che preoccupa i farmacisti è la possibilità per una sola società di controllare fino al 20% delle farmacie di ciascuna Regione o provincia autonoma.

Odontoiatri

Tra gli odontoiatri, le società "commerciali" si sono già affermate soprattutto sotto forma di catene: l'associazione Ancod raggruppa oltre 700 centri, con 9 mila tra dentisti e igienisti. In tutto, su circa 6 mila iscritti alla Fnomceo, i liberi professionisti sono quasi 4 mila, che nell'88% continuano ad esercitare in "solitudine", mentre gli studi associati sono circa 5 mila. Le società di capitale "ordinarie" sono più di duemila, mentre le Stp appena un centinaio. «Nella legge appena varata - di-

ce Michele Carpanano, partner dello studio legale Dentons - non è risolto il differente trattamento tra le Stp, con i limiti alla partecipazione al capitale dei soci non professionisti, e le società "commerciali"». La legge sulla concorrenza pone infatti alle società come condizione per svolgere l'attività odontoiatrica che nelle strutture sia presente un direttore sanitario iscritto all'albo, ma nulla dice sull'"identikit" dei soci.

Per il presidente di Ancod Michel Cohen, «è confermata la piena legittimità delle società».

L'Ordine e le associazioni dei dentisti vorrebbero invece una maggiore regolamentazione all'ingresso del capitale: «Non ci sono adeguate misure di controllo per prevenire abusi e concorrenza sleale», lamenta Giuseppe Renzo, presidente Commissione albo odontoiatri Fnomceo. Sulla stessa linea d'onda Gianfranco Prada, presidente Andi, per il quale «la Stp offre un giusto equilibrio per garantire il supporto del capitale in società che mantengono però la guida dei professionisti».

Notai

L'apertura alla concorrenza per i notai avverrà sul piano della mobilità: la nuova legge abbassa il rapporto tra notai e popolazione (da un professionista ogni 7 mila abitanti a uno ogni 5 mila) e per la prima volta consente al professionista di spostarsi in tutta la Regione e non più solo nel distretto della Corte d'appello. Il ministero della Giustizia dovrà aggiornare periodicamente la tabella delle sedi notarili. «Auspichiamo che in quella occasione - commenta il presidente del Consiglio del notariato Salvatore Lombardo - si tenga conto non solo di criteri numerici ma anche del valore economico di ogni sede, per evitare accentramenti nelle grandi città e nessun presidio nei piccoli Comuni».

Agrotecnici

Per gli agrotecnici è invece estesa l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale: «Competenze che avevamo esercitato per 15 anni e che una sentenza della Corte costituzionale ci aveva tolto», commenta il presidente del Collegio nazionale Roberto Orlandi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità

la professione forense può essere esercitata anche attraverso società di capitale, cui possono partecipare (fino a un terzo) soci non professionisti

Le varie forme di aggregazione

LEGENDA: ■ NON SUBISCONO MODIFICHE ■ SUBISCONO MODIFICHE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Come funziona

La legge 183/2011 ha abrogato la vecchia legge 1815/1939, che prevedeva l'obbligo di esercizio della professione nella forma dello studio associato e il divieto di adottare la forma societaria. Ciò non significa, però, che sia venuta meno la possibilità, per i professionisti, di continuare ad aggregarsi in studi associati. Con l'associazione non viene a crearsi un nuovo soggetto

giuridico ma ciascun professionista conserva i propri diritti e doveri nei confronti dei clienti e dell'Ordine di appartenenza. L'associazione professionale è un «contratto associativo atipico» che mette al centro l'obbligo di cooperare all'attività degli altri associati, ripartisce interamente secondo quote prefissate i compensi e assume in solido le obbligazioni

strumentali all'attività

Il regime fiscale

Il reddito prodotto dallo studio associato non è classificabile come reddito di impresa, visto che l'organizzazione professionale è costituita per lo svolgimento dell'attività intellettuale di due o più professionisti. Si tratta sempre di reddito di lavoro autonomo. Secondo l'articolo 5 del Tuir, «le associazioni senza personalità

giuridica costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni», comunemente note come studi associati, sono equiparate fiscalmente alle società semplici

I PROFESSIONISTI ATTIVI IN FORMA ASSOCIATA

17,7%

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Com'è

La società tra professionisti, introdotta dalla legge 183/2011 può assumere la veste di società di persone, società di capitali o cooperativa (con numero di soci non inferiori a tre)

I soci

I soci della Stp devono essere professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; cittadini Ue, contitolato di studio abilitante alla professione.

È ammessa la presenza di soci non professionisti per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Il numero di soci professionisti o la loro partecipazione al capitale devono essere tali da garantire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni della Stp. Ciascun socio può partecipare a una sola società tra professionisti. La società tra professionisti può essere costituita anche per

l'esercizio di più attività professionali. La Stp è iscritta all'Ordine di appartenenza dei professionisti che la compongono. La società multidisciplinare è iscritta all'Ordine relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo

Il regime fiscale

Il reddito della società tra professionisti è considerato

reddito di impresa, e non reddito di lavoro autonomo: è tassato quindi per competenza e non per cassa (si pagano le imposte indipendentemente dal momento dell'incasso)

L'AUMENTO DELLE STP DA FEBBRAIO 2016

83%

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Come è

La possibilità di esercitare in forma non individuale la professione forense erano (oltre a quella dello studio associato) la società tra avvocati introdotta con scarso successo dal Dlgs 96/2001 (attualmente sono 169) e le associazioni tra avvocati e multidisciplinari previste dalla riforma forense (legge 247/2012). La riforma forense aveva anche delegato il Governo a disciplinare

l'introduzione di società di capitali ma non è stata attuata

Come cambia

La nuova legge sulla concorrenza prevede l'esercizio in forma societaria della professione da parte di società di persone, di capitali e di cooperative, iscritte in una sezione speciale dell'albo (vietate le partecipazioni tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona). Almeno due terzi del

capitale sociale e dei diritti di voto devono fare capo ad avvocati e professionisti iscritti ad altri albi. Agli avvocati la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.

Quali professionisti coinvolge

Mentre nelle società tra avvocati basta sul Dlgs 96/2001 tutti i soci devono essere avvocati, la legge sulla concorrenza pone solo il vincolo dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto che devono essere

posseduti da avvocati o da altri professionisti iscritti agli albi. Alle associazioni tra avvocati (legge 247/2012) possono partecipare anche professionisti iscritti ad altri albi e indicati dal Dm 23/2016

LE ASSOCIAZIONI CUI PARTECIPANO AVVOCATI

10 mila

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Com'è

Le società di ingegneria sono società di capitali organizzate in forma di Spa, Srl, società di accomandita per azioni o cooperative per attività di progettazione, ricerche, consulenze ma anche attività "non protette" quali il project management o il general contracting. Nate già negli anni '70 hanno trovato una regolamentazione con la prima

legge sugli appalti (legge 109/1994)

Quali professionisti coinvolge

La legge e i decreti attuativi (dlgs 50/2016 e Dm 236/2016) non pone limiti: possono esserne soci sia i professionisti (anche non iscritti agli albi), sia persone giuridiche senza tetti ai soci di capitale. Vigile l'obbligo di indicare un direttore tecnico

laureato in ingegneria o architettura e di firma dei progetti a parte di professionisti abilitati

Come cambia dopo la legge

Sono legittimi i contratti firmati con privati dal 1997 al 2011. La norma (comma 149) è arrivata dopo alcune sentenze che dal 2013 contestavano questa possibilità, riservando a queste società solo

contratti pubblici. La legge sulla concorrenza impone la sottoscrizione di una polizza Rc e la pubblicità sul sito Anac

LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA NEL CASELLARIO ANAC 2017

4.716

SOCIETÀ DI FARMACISTI

Come è

In base alle regole stabilite dalla legge 362/1991, ora modificata dalla legge sulla concorrenza, la titolarità delle farmacie è riservata a persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata. Per essere soci, è necessario essere farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di idoneità. La direzione della farmacia è

affidata a uno dei soci. Ciascuna società può essere titolare di non più di quattro farmacie nella provincia

Quali professionisti coinvolge

Finora solo i farmacisti potevano essere titolari o soci di una farmacia

Come cambia

Anche le società di capitali

potranno essere titolari di farmacie, senza vincoli di quote. In pratica, un soggetto che non sia farmacista, potrà avere il controllo della farmacia. La direzione spetta comunque a un farmacista. La partecipazione alle società titolari di farmacie è incompatibile con qualsiasi altra attività nell'ambito farmaceutico e con la professione medica. Cade il limite massimo delle quattro licenze in ciascuna

provincia. Un unico soggetto non potrà controllare più del 20% delle farmacie della stessa Regione o Provincia autonoma Gli orari e i turni sono liberi.

LE FARMACIE (IN FORMA SOCIETARIA E INDIVIDUALI)

18.200

SOCIETÀ DI CAPITALE

Com'è

Ammesse le società di persone o di capitali "ordinarie", con soci non professionisti, che vanno intese come società di mezzi, con un ruolo organizzativo dello studio professionale. Può anche trattarsi di società "multiservizi" (centro polispecialistico) o strutture sanitarie private. Altra possibilità è quella delle Stp, che possono avere qualsiasi veste societaria

Quali professionisti coinvolge

Con la società di servizi il professionista stipula un contratto per avere i servizi e dipendente, ma resta l'unico soggetto a svolgere le prestazioni. La legge 412/91 prevede l'obbligo per le strutture sanitarie private di avere un direttore sanitario in possesso dei titoli e iscritto all'albo. Nella Stp il numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale deve garantire la maggioranza dei due terzi nelle decisioni

Come cambia

Si ribadisce che si potrà svolgere le prestazioni solo con i titoli abilitanti. Viene consentito l'esercizio delle attività anche a società del settore, le cui strutture abbiano un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri. Le realtà polispecialistiche in cui c'è anche un ambulatorio odontoiatrico che hanno un direttore sanitario non odontoiatra,

devono nominarne uno. Il direttore sanitario potrà svolgere questa funzione solo in una struttura. Le società non in regola rischieranno lo stop all'attività

LE SOCIETÀ DI CAPITALE

2.157

Jobs act autonomi. Le regole per partecipare a bandi e appalti

Con lo Statuto spazio a reti e consorzi

Reti, consorzi, associazioni temporanee: dal Jobs act degli autonomi arriva una spinta all'aggregazione per incentivare la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati.

A stabilirlo è l'articolo 12 della legge 81 del 22 maggio 2017, in vigore dal 14 giugno, che riconosce a chi svolge attività professionale, senza alcuna limitazione soggettiva per la forma giuridica rivestita, tre possibilità di aggregazione:

- 1) reti di professionisti e reti miste (partecipazione alle reti di impresa);
 - 2) consorzi stabili professionali;
 - 3) associazioni temporanee professionali.
- Un passo in questa direzione era già stato fatto dal Codice degli appalti (decreto legislativo 50/2016), che - seppure

limitandosi al campo dei servizi di architettura e ingegneria - aveva consentito la partecipazione ai bandi anche in forma associata, quindi a società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili. In questo caso, però, veniva espressamente stabilito che le società tra professionisti dovevano essere costituite esclusivamente tra iscritti negli albi previsti dagli ordinamenti professionali.

Lo Statuto del lavoro autonomo, invece, non prevede più alcun paletto alle aggregazioni

PIANI REGIONALI E NAZIONALI

Per l'accesso ai fondi europei viene confermata la piena equiparazione con le piccole e medie imprese

ni, lasciando aperta la possibilità di mettere insieme anche lavoratori autonomi non appartenenti a nessun albo.

La legge prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni non dovranno solo attivarsi per redigere bandi a favore di professionisti e altri lavoratori autonomi, ma anche mettere questi ultimi nella condizione di prenderne conoscenza, attivando per esempio sportelli dedicati al lavoro autonomo all'interno dei centri per l'impiego (convenzionabili con gli Ordini).

Per l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei viene poi ribadita l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese, come stabilito dalla Finanziaria del 2016 (legge 208/2015).

Fr. Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'eccezione. Norma di interpretazione autentica per «sanare» vecchi contratti con i committenti privati - Ora il nodo dell'iscrizione all'Albo

Ultimo tassello per le società di ingegneria

Per i professionisti dell'area tecnica la legge sulla concorrenza chiude una stagione di incertezza su una realtà - quella delle società di ingegneria - che è consolidata da decenni. In questo settore, infatti, il divieto di ingresso di soci di capitale è caduto prima rispetto ad altre realtà: già nel 1994 con la prima legge Merloni sugli appalti pubblici. Da allora le oltre 2 mila imprese aderenti all'Oice (l'associazione di categoria) sono arrivate a superare la boa degli oltre 2 miliardi di produzione (valore 2016).

La norma appena approvata fa salvi i contratti che le società di ingegneria hanno firmato con committenti privati dal 1997 al 2011 (dal 2011 in poi la legge 183 ha già ammesso l'operatività). La legge Bersani (legge 266/1997), pur avendo legittimato queste realtà, era infatti rimasta priva di regolamenti attuativi. Nel 2013 una sentenza del tribunale di

Torino aveva messo in dubbio la legittimità a operare con committenti privati.

Da qui l'intervento del legislatore, con quella che la relazione di accompagnamento definisce «una norma di interpretazione autentica» che rende validi i vecchi contratti con i privati. Una norma che ha un peso economico non indifferente: il mercato della committenza privata è strategico per queste realtà e vale da solo circa il 40% della produzione, tra Italia ed estero. Lo stadio della Juventus a Torino o le cantine di Antinori - per citare alcuni casi famosi - sono tra le opere architettoniche più recenti realizzate da una società di ingegneria.

Il presidente Oice, Gabriele Scicolone, calcola l'impatto positivo della norma: «Si evitano problemi a Inarcassa, che dal '98 a oggi ha ricevuto decine di milioni di contributo integrativo per contratti privati stipulati

dalle nostre società». Nel solo 2015, ad esempio, il bilancio di Inarcassa riporta 1,1 miliardi di contributo dalle società a fronte di 6,9 miliardi dai professionisti singoli.

Scicolone ricorda che queste aziende «possono anche soltanto incidentalmente svolgere attività professionali protette». In questo caso vige l'obbligo di firma del progetto da parte di un professionista abilitato. E ora anche quello di dotarsi di una polizza Rc estesa ai contratti privati.

La nuova partita, ora, è capire se le società di ingegneria devono iscriversi all'Albo tenuto dal Consiglio ingegneri (che già ospita in un sezione specializzata le società tra professionisti), oppure no. In questo senso spinge l'Ordine: «Sarà necessario e l'Anac lo deve richiedere per garantire la correttezza di compromentamento» - rivendica il presidente Cni, Armando Zambra

La produzione

Fatturati in Italia e all'estero delle società di ingegneria. **Dati in milioni**



Fonte: Rapporto Oice-Cer 2017 su associati Oice

no, che paventa altrimenti «una disparità anche costituzionale». Per Zambano, al momento, eventuali sanzioni per violazioni deontologiche «possono colpire solo i professionisti, lasciando indenni le società». Al contrario, secondo l'Oice la deontologia non deve applicarsi alle società: «Le garanzie sono insite nell'obbligo di avere un direttore tecnico iscritto all'Albo».

Di certo la legge sulla concorrenza impone alle società una forma di pubblicità e affida all'Autorità anticorruzione (Anac) il compito di pubblicare un elenco sul sito. Già ora esiste un casellario tenuto da Anac, ai soli fini pubblicitari, senza cioè che la mancata iscrizione o cancellazione pregiudichi a una società la partecipazione alle gare. Il numero delle società censite (oltre 4 mila) potrebbe quindi comprendere anche chi non è più attivo. Secondo l'Oice, «la stima più realistica vede 2.500 società operanti in Italia».


V. Uv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


L'identikit delle società tra professionisti

Le società tra professionisti iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al 31 luglio 2017 e variazione % rispetto a febbraio 2016


I SETTORI DI ATTIVITÀ




LA NATURA GIURIDICA



IL CAPITALE SOCIALE



SUL TERRITORIO



Fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese